

# **REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI**

**Approvato** con delibera del Consiglio di Amministrazione n. n.  
86/20/CDA, del 25 novembre 2020

**Emanato** con D.R. n. 225 del 26 novembre 2020

**In vigore dal** 27 novembre 2020



## REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI

### Indice

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Modalità di presentazione della domanda e della relazione triennale
- Art. 3 - Commissione di valutazione
- Art. 4 – Criteri di valutazione
- Art. 5 - Comunicazione dell'esito della valutazione e reclami
- Art. 6 – Attribuzione degli scatti stipendiali
- Art. 7 – Disciplina transitoria
- Art. 8 – Norme finali

## **Art. 1**

### **Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e relativi decreti attuativi, le modalità per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato finalizzata all'attribuzione dello scatto stipendiale triennale di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e all'art. 1, comma 629 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Gli effetti giuridici ed economici dell'attribuzione dello scatto stipendiale decorrono dal primo giorno del mese nel quale viene maturato il triennio.
3. L'esito della valutazione individuale di Ateneo di cui all'art.6, comma 14 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, funzionale all'attribuzione dello scatto stipendiale, consiste in un giudizio "positivo" ovvero "negativo", secondo quanto previsto nel presente regolamento.

## **Art. 2**

### **Modalità di presentazione della domanda e della relazione triennale**

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'attribuzione degli scatti triennali è subordinata ad apposita richiesta e all'esito positivo di una valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale effettuata con le modalità di cui al presente Regolamento.
2. Ai fini dell'attribuzione degli scatti di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare, in aggiunta alla domanda, una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio antecedente la maturazione del diritto allo scatto, di seguito definita relazione triennale. La relazione deve fare riferimento, per le attività didattiche, ai tre anni accademici precedenti a quella in cui è maturato lo scatto e, per le attività di ricerca e gestionali, ai tre anni solari precedenti a quello in cui è maturato lo scatto.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno è pubblicato nell'albo informatico dell'Ateneo l'elenco dei soggetti chiamati alla valutazione da effettuare nell'anno successivo, con l'indicazione per ciascuno della data dalla quale avranno diritto di chiedere l'attribuzione dello scatto stipendiale.
4. Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco di cui al comma 3, gli interessati trasmettono all'Ufficio Risorse Umane la relazione triennale e la domanda di attribuzione dello scatto stipendiale, utilizzando l'apposito modello di richiesta che sarà reso disponibile sul sito web d'Ateneo.
5. Sarà cura dell'Ufficio Risorse Umane inviare tempestivamente la domanda e la relazione triennale alla commissione di cui all'art. 3 ai fini della successiva valutazione.

### **Art. 3**

#### **Commissione di valutazione**

1. Ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali, la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale è condotta da una commissione nominata annualmente dal Rettore, composta da cinque professori a tempo pieno scelti dal Rettore, di cui 3 titolari e due supplenti. Con il decreto di nomina il Rettore designa altresì il Presidente della commissione.”
2. Non possono fare parte della commissione coloro che rientrano nell'elenco dei soggetti valutabili ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente regolamento.
3. La commissione opera validamente solo con la presenza di tre componenti. Può tenere riunioni anche avvalendosi di strumenti di lavoro telematici. Ai componenti della commissione non è dovuto alcun compenso.
4. La commissione, tenendo conto della documentazione trasmessa e di quella da essa eventualmente acquisita tramite gli Uffici competenti, effettua la valutazione dell'attività didattica, dell'attività di ricerca e delle attività gestionali applicando i criteri di cui al successivo art. 4.
5. I lavori della commissione devono concludersi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della documentazione oggetto di valutazione.
6. Al termine dei lavori la commissione esprime la propria valutazione, positiva o negativa, sull'attribuzione dello scatto stipendiale, redigendone apposito verbale, che viene trasmesso a cura del Presidente al Rettore.
7. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della commissione entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, e trasmette gli esiti al Consiglio di Amministrazione e all'Ufficio Risorse Umane.

### **Art. 4**

#### **Criteri di valutazione**

1. Ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali, la commissione di cui all'art. 3 accerta il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle attività didattiche, di ricerca e gestionali applicando i criteri di seguito indicati.

##### **1.1. Requisiti necessari**

I requisiti necessari ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale sono i seguenti:

- a) attività didattica
  - per i ricercatori a tempo indeterminato, il puntuale assolvimento degli impegni didattici loro affidati dai dipartimenti, in conformità alle previsioni di legge;
  - per i professori di I e II fascia, il puntuale assolvimento degli impegni didattici loro affidati dai Dipartimenti, in misura non inferiore, per i professori a tempo pieno, a 350 ore annue di didattica, di cui 120 di didattica frontale; e per i professori a tempo definito non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 ore di didattica frontale;
- b) attività di ricerca

- per i professori di I e II fascia e i ricercatori a tempo pieno, la pubblicazione nel triennio di almeno n. 3 prodotti validi ai fini della VQR più recente (si fa riferimento al regolamento della VQR in vigore al momento della scadenza del triennio); nell'area umanistica una monografia equivale a due prodotti; salvo casi particolari opportunamente documentati,
  - per i professori di I e II fascia e ricercatori a tempo definito, la pubblicazione nel triennio di almeno due prodotti validi ai fini della VQR più recente (si fa riferimento al regolamento della VQR in vigore al momento della scadenza del triennio); nell'area umanistica una monografia equivale a due prodotti; salvo casi particolari opportunamente documentati,
- c) attività gestionale
- per i professori di I e II fascia e i ricercatori a tempo pieno, la partecipazione ad almeno il 70% delle riunioni del Consiglio di dipartimento convocate durante il triennio e almeno il 70% delle riunioni del Consiglio del Corso di Studi convocate durante il triennio. Nel calcolo delle presenze si considerano le giustificiche presentate. Ai fini del calcolo della percentuale delle presenze fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali.

## 1.2. Clausole di salvaguardia

Fermi restando i) l'assolvimento degli impegni didattici in misura comunque non inferiore a 8 cfu in ciascun anno accademico, ad eccezione dei ricercatori a tempo indeterminato, e comunque nella misura erogata presso l'Ateneo, nel SSD di appartenenza, ove inferiore alla soglia minima indicata in precedenza; ii) la pubblicazione di almeno n. 2 prodotti validi ai fini della VQR più recente; iii) la partecipazione ad almeno il 50% delle riunioni del Consiglio di dipartimento convocate durante il triennio, qualora il soggetto sottoposto a valutazione non sia in possesso di uno dei tre requisiti indicati al comma 1.1, lo scatto triennale può comunque essere attribuito qualora sia soddisfatta almeno una delle condizioni di seguito indicate:

- attività didattica: l'assolvimento di impegni didattici in misura uguale o superiore, per i professori a tempo pieno, a 16 cfu e, per i professori a tempo definito e per i ricercatori a tempo indeterminato, a 12 cfu, come media annuale nel triennio;

- attività di ricerca: la pubblicazione nel triennio di almeno n. 6 prodotti validi ai fini della VQR più recente; nell'area umanistica una monografia equivale a due prodotti';

- attività gestionale: la partecipazione ad almeno l'80% delle riunioni del Consiglio di dipartimento e del Consiglio di Corso di Studi convocate durante il triennio, ovvero la partecipazione ad almeno il 50% delle predette riunioni laddove il soggetto sottoposto a valutazione abbia, in quel medesimo periodo, ricoperto per almeno dodici mesi incarichi gestionali di cui al comma 3. Nel calcolo delle presenze si considerano le giustificiche presentate. Ai fini del calcolo della percentuale delle presenze fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali.

2. Ai fini della valutazione degli incarichi gestionali svolti per almeno dodici mesi di cui al precedente comma 1.2, si considerano i seguenti incarichi: Rettore, Prorettore, Direttore o vice-direttore di Dipartimento, Coordinatore o vice-coordinatore di Corso di studi, membro del Senato Accademico, membro del Consiglio di Amministrazione, Coordinatore di dottorato o di scuola di specializzazione o di master o di corsi di alta formazione, Delegato o Referente del Rettore, Presidente o membro del Presidio di qualità, Presidente o membro del Nucleo di valutazione, Presidente della Commissione Paritetica, Presidente del gruppo di riesame, presidenti o direttori dei centri di servizio, Presidente o membro del Comitato Unico di Garanzia, Componente del Collegio di disciplina, Referente di

dipartimento per il placement, l'orientamento, la comunicazione, la disabilità, l'alternanza scuola-lavoro, il programma Erasmus e l'internazionalizzazione, coordinatori e Responsabili di unità dei progetti europei, Referenti S.U.A., ovvero qualsiasi altro incarico gestionale formalizzato dal Rettore o dal Direttore di Dipartimento.

Ai fini della valutazione si considera valida anche la somma di più incarichi gestionali a condizione che questi cumulativamente siano svolti per almeno 12 mesi.

3. La classe stipendiale non può comunque essere attribuita a professori e ricercatori a tempo indeterminato che nei tre anni di riferimento siano stati sottoposti a procedimento disciplinare conclusosi con una sanzione superiore al richiamo verbale o a sanzioni per la violazione del codice etico e di comportamento dell'Università.

4. In caso di congedi o aspettativa, i criteri di valutazione indicati al comma 1 trovano applicazione in misura proporzionale al periodo di attività didattica, di ricerca e gestionale effettivamente svolto nel triennio, a condizione che il periodo valutabile sia pari ad almeno sei mesi.

#### **Art. 5**

##### **Comunicazione dell'esito della valutazione e reclami**

1. Entro 20 giorni dall'approvazione degli atti della commissione, l'Ateneo comunica a ciascun soggetto il giudizio conseguito mediante comunicazione all'indirizzo e-mail istituzionale.

2. Eventuali reclami potranno essere presentati alla commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. La commissione si pronuncerà definitivamente nel successivo termine di 20 giorni.

#### **Art. 6**

##### **Attribuzione degli scatti stipendiali**

1. Per coloro che hanno ottenuto una valutazione positiva ai sensi dell'art. 4, comma 1, il Rettore, con proprio decreto, dispone l'attribuzione dello scatto stipendiale.

2. Coloro che hanno ottenuto un giudizio negativo, ovvero non hanno presentato la domanda di valutazione entro il termine di cui all'art. 2, comma 4, del presente Regolamento, possono ripresentare la domanda di attribuzione dello scatto stipendiale dopo che sia trascorso almeno un anno accademico.

3. Gli scatti stipendiali non attribuiti confluiscono nel Fondo di Ateneo per la premialità di cui all'art. 9 della legge 20 dicembre 2010, n. 240.

#### **Art. 7**

##### **Norme transitorie e finali**

1. In deroga a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, solo per il primo anno di applicazione del presente regolamento, il relativo termine è fissato al 28 febbraio 2021.

2. In sede di prima applicazione, le disposizioni del presente regolamento sono rivolte:

- ai docenti nominati ai sensi degli artt. 18 e 24, comma 6 della Legge n. 240/2010, al compimento del primo triennio di effettivo servizio a decorrere dall'1.1.2016;

- ai docenti in servizio assunti secondo il regime anteriore alla Legge n. 240/2010 al compimento del triennio immediatamente successivo al completamento del periodo utile all'attribuzione dello scatto biennale di cui al sistema retributivo previgente.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

### **Art. 8**

#### **Approvazione, emanazione, entrata in vigore**

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. m) dello Statuto, il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. È emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito web dell'Università. Entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.